Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali – 4° trimestre 2016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014**

Attestazione dei tempi di pagamento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002** | | |
|  | **€ 2.751.969,91** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**   In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. | | |
|  | **- 13,17**  giorni |  |

|  |
| --- |
| 1. **Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell’importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall’amministrazione)** |
| Ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, il segno negativo dell’indicatore mostra che il Ministero degli Affari Esteri, in media, effettua i suoi pagamenti in anticipo rispetto ai termini previsti.  Il metodo di calcolo dell’indicatore fa riferimento a quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014, sulla base dei dati forniti dall’applicativo di Sicoge integrato messo a disposizione dalla RGS-IGICS, che ha selezionato i pagamenti effettuati per transazioni commerciali a fronte di fattura elettronica.  Si è ritenuto preferibile non integrare il file elaborato da Sicoge con i dati degli eventuali pagamenti effettuati per fatture cartacee, operazione che, data la selezione che si sarebbe inevitabilmente dovuta operare, sarebbe potuta apparire arbitraria oltre che parziale.  Si precisa, tuttavia, che i dati presenti in Sicoge non sempre appaiono congruenti con quanto previsto dalla normativa, poiché le date di scadenza delle fatture risultano, in alcuni casi, antecedenti i 30 giorni dalla data di ricezione del documento contabile. In tali casi, questa Amministrazione ha provveduto a rettificare la data di scadenza del documento riportandola al termine minimo di 30 giorni sancito dalla normativa, anche al fine di ridurre le imprecisioni e migliorare l’attendibilità dell’indicatore sopra riportato. |